

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE E ARTISTICA E SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA "ARADIA SPELL"

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E' costituita una associazione culturale, artistica e sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "ARADIA SPELL".

L'associazione ha sede in ROMA 00136, via P.P. Stazio 10

ARTICOLO 2

Scopo

2.1 L'Associazione promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili alla disciplina della danza e alle discipline affini riconosciute dall'ordinamento sportivo.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri. L'associazione potrà deliberare di aderire ad Istituzioni nazionali ed internazionali di promozione sportiva. In tal caso essa accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive nazionali.

L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, degli enti di promozione sportiva e delle Federazioni sportive cui aderirà dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l'Associazione aderirà nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

2.2 L'associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi, organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive viene deliberato dal Consiglio Direttivo ed è subordinato alla circostanza che si qualificano come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4

Domanda di ammissione e quote sociali

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, siano esse sportive, culturali, artistiche e ricreative, previa iscrizione alla stessa e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, salvo ovviamente, la diversa corresponsione di eventuali rimborsi spese all'associazione per la partecipazione a specifiche particolari iniziative. In ogni caso non potrà essere escluso o limitato a nessun socio in regola con il pagamento delle quote sociali il diritto elettorale sia attivo che passivo (fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5) la possibilità per tutti i soci di partecipare (sempre, se necessario, contribuendo alle spese e nei limiti di capienza imposti dalla natura dell'iniziativa) all'attività sociale.
2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività dell'associazione, con obbligo di astenersi da ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e provvedere al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, la sede sociale ed ad usufruire dei servizi internet, secondo le modalità e le corresponsioni di rimborsi spese stabilite negli appositi regolamenti.

ARTICOLO 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente STATUTO.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea, ma il socio non ha diritto in tale periodo a frequentare l'associazione.
3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

ARTICOLO 7

Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

ARTICOLO 8

Funzionamento dell'assemblea

1. l'assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire una adeguata partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

ARTICOLO 9

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ARTICOLO 10

Assemblea ordinaria

1. la convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale avviso sul sito internet istituzionale e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o ordinaria, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione e/o ratifica dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
4. l'assemblea elegge ogni quattro anni il consiglio direttivo dell'associazione.

ARTICOLO 11

Validità assembleare

1. l'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ARTICOLO 12

Assemblea straordinaria

1. l'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale avviso sul sito internet istituzionale e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o ordinaria, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri da tre a undici eletti dall'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il presidente ed il vice presidente e nomina il segretario, il tesoriere e il direttore tecnico; tali funzioni potranno, se del caso, anche essere ricoperte dalla stessa persona. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate all'ente di promozione sportiva che svolgano attività nell'ambito della stessa disciplina ovvero che siano affiliate nella medesima Federazione sportiva nazionale, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del CONI e o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le stesse deliberazioni saranno comunicate agli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

ARTICOLO 14

Dimissioni

1. nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea ordinaria utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente dell'associazione, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo al primo consiglio direttivo utile.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perder la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo, fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimangono in carica i consiglieri restanti.

ARTICOLO 15

Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ARTICOLO 16

Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a). deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b). redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- c). fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2.

- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre ad approvazione e/o ratifica dell'assemblea degli associati.
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 17

Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali.

ARTICOLO 18

Il vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.

ARTICOLO 19

Il segretario, il tesoriere, il direttore sportivo

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Il Direttore Tecnico coordina le attività sportive, culturali, artistiche e ricreative programmate dagli organi associativi e cura in particolar modo, il settore tecnico dell'associazione.

ARTICOLO 20

Il rendiconto

1. il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale dell'associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e coretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

ARTICOLO 21

Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 22

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

ARTICOLO 23

Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 24

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'ente di promozione sportiva cui l'associazione delibererà di aderire.

ARTICOLO 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme civilistiche e le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione sa